



**PROCEDURA PER IL RILASCIO  
DEI LASCIAPASSARE PER  
VEICOLI TARGATI AEROPORTO  
DI ROMA - FIUMICINO**

**Edizione: 1  
Revisione: 6  
08/04/2024**

**FLUSSO APPROVATIVO DOCUMENTO**

<b>Redazione</b>	<b>Funzione</b>	<b>Nominativo</b>
<b>Elaborato</b>	<b>SMR – ACO - Tesseramento</b>	<b>Barbara Pierantonio Loredana Saoncella</b>
<b>Verificato</b>	<b>SMR – ACO - Tesseramento</b>	<b>Claudio Morlupo</b>
<b>Autorizzato</b>	<b>SCZ – Security Manager</b>	<b>Massimo Ilariucci</b>

## Sommario

1.	APPLICABILITÀ.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
3.	SOGGETTI RESPONSABILI .....	4
3.1.	Gestore Aeroportuale.....	4
3.2.	ENAC.....	4
4.	SOGGETTO RICHIEDENTE .....	4
5.	TIPOLOGIA DI LASCIAPASSARE.....	6
5.1.	Lasciapassare permanente.....	6
5.2.	Lasciapassare temporaneo – accesso con scorta.....	6
6.	PROCEDURA RILASCIO LASCIAPASSARE.....	7
7.	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL LASCIAPASSARE .....	7
8.	DURATA.....	8
8.1.	Gestore Aeroportuale e società controllate.....	8
8.2.	Le C.N.A. e i Prestatori di Servizi di assistenza a terra per le categorie per le quali è prevista la certificazione ENAC ai sensi del D. Lgs 18/99 che abbiano sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta sullo scalo di durata uguale o superiore a due anni.....	9
8.3.	Altri Operatori.....	9
8.4.	Enti di Stato.....	9
9.	RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO .....	9
10.	RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE PER VEICOLI .....	10
11.	RINNOVI.....	10
12.	LASCIAPASSARE PER VEICOLI SCADUTI, DETERIORATI, SMARRITI O RUBATI .....	10
13.	CONTROVERSIE .....	10
14.	CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIRSIDE .....	11
15.	ELENCO ANNESSI.....	11

**EDIZIONI E REVISIONI**

<b>Edizione</b>	<b>Revisione</b>	<b>Data</b>
1	0 - Intero Documento	Dicembre 2020
1	1 – Aggiornamento cap. 7 e 8.3	24 febbraio 2021
1	2 – Aggiornamento cap. 4 e 8.2	27 settembre 2021
1	3 – Aggiornamento cap. 7	11 settembre 2023
1	4 – Aggiornamento cap. 3.2, 4; nuovo layout LPM al cap. 5.1 e denominazione Direzione Territoriale Lazio; aggiornamento cap. 8.4 Enti di Stato	02 gennaio 2024
1	5 – cap. 8.4 aggiornamento dichiarazione Enti di Stato sulla regolarità delle manutenzioni effettuate sui mezzi	04 marzo 2024
1	6 – cap. 5.2 “accesso con scorta”: ad esclusione dei mezzi adibiti a servizi di assistenza a terra agli aeromobili, per poter richiedere tale permesso, oltre a quanto già previsto, è necessario presentare una polizza rc auto in corso di validità senza l’obbligatorietà dei massimali previsti per i lasciapassare permanenti; cap. 7. “Documentazione da produrre per il rilascio/rinnovo del lasciapassare”: eliminata la lett. f) ed alla lett. e) si specifica che, per l’RC auto, l’obbligatorietà dell’estensione in ambito aeroportuale resta esclusivamente per le polizze assicurative emesse prima del 28/12/2023.	08 aprile 2024

## **1. APPLICABILITÀ**

Le previsioni della presente procedura si applicano a tutti mezzi targati per i quali venga avanzata richiesta di ingresso, anche temporaneo, nell'area lato volo dell'aeroporto, qualora sia stata accertata una necessità operativa. I lasciapassare per mezzi targati, rilasciati nell'ambito di quanto previsto dalla presente procedura, non sono da intendersi, a nessun fine, come attestazioni di efficienza dei mezzi. L'idoneità di ogni mezzo a circolare in airside è diretta responsabilità del titolare/utilizzatore del mezzo ed è soggetta a diversa procedura disciplinata nel Manuale d'Aeroporto (“Autorizzazione alla circolazione in airside”).

E' vietato introdurre un mezzo che per tipologia, caratteristiche e dimensioni possa circolare su strada (immatricolabile e targabile) all'interno dell'area airside senza targa.

Ai mezzi targati è fatto assoluto divieto rimuovere la targa dal veicolo.

Per i veicoli senza targa, non autorizzati a circolare su strade pubbliche, e che riportino all'esterno in modo chiaramente visibile il logo della società ed il numero identificativo, si applica

l'esenzione prevista al p.1.2.6.9 del Regolamento (UE) 2015/1998, e pertanto non sarà necessario il rilascio di un lasciapassare.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento del Parlamento e del Consiglio 300/2008
- Regolamento (UE) 2015/1998
- Codice della Navigazione art. 718
- Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile

## **3. SOGGETTI RESPONSABILI**

### **3.1. Gestore Aeroportuale**

In ottemperanza al PNS, il Gestore Aeroportuale, tramite il proprio Ufficio Tesseramento, è responsabile dell'emissione dei lasciapassare per veicoli targati con particolare riferimento a:

- completezza e rispondenza dell'istanza presentata dal richiedente;
- esistenza di un motivo legittimo/necessità operativa per l'accesso alle aree sterili (in osservanza a quanto riportato nel PNS 1 .2.1.1.2.);
- tipologia di lasciapassare da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportata nel Programma di sicurezza dell'aeroporto;
- creazione e gestione dell'archivio e della documentazione inerente i lasciapassare per veicoli emessi.

Il gestore aeroportuale garantisce, in ogni momento, l'accesso al database dell'Ufficio tesseramento agli ispettori di security dell'ENAC.

### **3.2. ENAC**

L'ENAC è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo relativa alla corretta applicazione di quanto previsto nella presente procedura per il rilascio dei lasciapassare per i veicoli targati. La suddetta attività di vigilanza e controllo è da espletarsi tramite attività ispettiva svolta a campione secondo programmi predisposti dalla Direzione Territoriale Lazio con l'utilizzo di specifica check list. A tal fine all'ENAC è garantito l'accesso al database dell'Ufficio tesseramento della società di gestione aeroportuale.

## **4. SOGGETTO RICHIEDENTE**

Il soggetto richiedente il lasciapassare per veicoli è responsabile, in via esclusiva, della correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati indicati nell'istanza di richiesta, consapevole delle responsabilità previste, in particolar modo, dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti interessati, sia pubblici che


privati (quali Autorità, Enti di Stato, operatori aeroportuali, operatori commerciali, sub concessionari, sub appaltatori, fornitori ecc.) che richiedano l'accesso alle aree aeroportuali dovranno dimostrare l'esistenza di una esigenza operativa. Per l'accesso del mezzo il richiedente deve dichiarare la necessità operativa evidenziando la difficoltà o impossibilità di svolgere le proprie mansioni senza l'ausilio del veicolo.

Aeroporti di Roma, le C.N.A., i Prestatori di servizio di assistenza a terra e/o Autoproduttori di cui al D.Lgs. 18/99 (certificati secondo le categorie 2 e/o 3, oppure certificati per le categorie 5.7 e 11 con più di 100 dipendenti a contratto a tempo determinato) devono nominare una o più persone, per un massimo di 5, designate alla presentazione delle istanze, trasmettendone i nominativi ed i relativi documenti all'Ufficio Tesseramento che dovrà essere informato di qualsiasi variazione. I sottoindicati soggetti possono richiedere il lasciapassare per:

- i propri mezzi
- i mezzi delle società con le quali sono in essere rapporti di natura contrattuale (contratti di appalto, sub appalto o fornitura). In quest'ultimo caso sarà necessario presentare copia del contratto a dimostrazione della necessità operativa.

Sono autorizzati a presentare istanza per il rilascio del lasciapassare i soggetti appartenenti a Enti e/o Società di seguito elencate:

- Enti di Stato
- Fornitore di servizi di navigazione aerea (E.N.A.V.)
- Prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per le categorie certificate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, certificati da ENAC, sia per le categorie non soggette a certificazione (quali vettori in autoproduzione e prestatori di servizi di cui alla categoria 1 del citato decreto);
- Società di Gestione Aeroportuale
- Vettori – Compagnia di Navigazione Aerea (CNA)
- Subconcessionari di locali ubicati in airside
- Autoproduttori di Servizi di assistenza a terra
- Ditta di manutenzione aeronautica non soggetta a certificazione
- Imprese di Sicurezza designate
- Fornitore Conosciuto di Forniture per l'Aeroporto
- Fornitore Conosciuto del Fornitore Regolamentato di Provviste di Bordo
- Società Fornitrice di Servizi in regime di appalto che opera in apron.

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI LASCIAPASSARE PER VEICOLI TARGATI AEROPORTO DI ROMA - FIUMICINO</b>	<b>Edizione: 1 Revisione: 6 08/04/2024</b>
---	--	--

## 5. TIPOLOGIA DI LASCIAPASSARE

Sono previste le seguenti tipologie di lasciapassare per veicoli:

- un lasciapassare permanente per i veicoli che operano stabilmente
- un lasciapassare temporaneo – accesso con scorta, rilasciato per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto.

### 5.1. Lasciapassare permanente

Sullo scalo di Fiumicino esistono due tipi di lasciapassare per veicoli:

- “Verde” include l'airside compresa la perimetrale ad eccezione dell'area di manovra
- “Rosso” include tutta l'area di movimento comprese le perimetrali e l'area di manovra.

*Fac simile layout lasciapassare*

 	
<b>AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ROMA FIUMICINO</b>	
<b>LASCIAPASSARE PERMESSI MEZZI AREA DI APRON</b>	
MARCA MODELLO:	N° SOC.:
TARGA:	ENTE RICH.:
SOCIETA':	
SCADENZA:	N° PROGR.:
<b>CAMPO NOTE ES: DUPLICATO</b>	
<b>Il presente permesso deve essere esposto</b>	

 	
<b>AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ROMA FIUMICINO</b>	
<b>LASCIAPASSARE PERMESSI MEZZI AREA DI MANOVRA</b>	
MARCA MODELLO:	N° SOC.:
TARGA:	ENTE RICH.:
SOCIETA':	
SCADENZA:	N° PROGR.:
<b>CAMPO NOTE ES: DUPLICATO</b>	
<b>Il presente permesso deve essere esposto</b>	

### 5.2. Lasciapassare temporaneo – accesso con scorta

In circostanze eccezionali è possibile far accedere nell'area airside un mezzo, esclusi quelli adibiti a servizi di assistenza a terra agli aeromobili, attraverso l'emissione di lasciapassare 'accesso con scorta' previo assolvimento degli adempimenti previsti al par. 7 ad esclusione delle lettere d) ed e). In fase di richiesta, sarà comunque necessario presentare polizza RC auto in corso di validità.

Tale lasciapassare avrà una durata massima di 24 ore. Inoltre non potranno essere rilasciati più di 3 lasciapassare ogni 30 gg per lo stesso mezzo. La scorta, sia in ingresso che in uscita, dovrà essere effettuata da ADR - Sicurezza Operativa, previo accordo sulla disponibilità e tempistica.

In deroga a quanto sopra stabilito, le Forze di Polizia del dispositivo di sicurezza aeroportuale

possono fare accedere in airside mezzi dotati di lasciapassare 'accesso con scorta' scortandoli sotto la propria responsabilità. In questo caso il 'lasciapassare con scorta' verrà rilasciato da ADR a fronte di una semplice richiesta scritta dell'Ente di Stato.

*Fac simile layout Accesso con scorta*

 
<b>AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ROMA FIUMICINO</b>
<del><b>LASCIAPASSARE PERMESSI MEZZI ACCESSO CON SCORTA</b></del>
MARCA MODELLO: TARGA: N° SOC.:
ENTE RICH.:
SOCIETA':
SCADENZA: N° PROGR.:
<i>CAMPO NOTE ES: SCORTATO DA FF.OO.</i>
<b>Il presente permesso deve essere esposto</b>

## 6. PROCEDURA RILASCIO LASCIAPASSARE

Tutte le richieste di lasciapassare redatte in formato dattiloscritto o in stampatello secondo i modelli riportati in allegato devono essere inoltrate al gestore aeroportuale almeno **10 giorni lavorativi** antecedenti alla data a partire dalla quale è necessario garantire l'accesso.

Una volta acquisita la richiesta da parte del soggetto richiedente, sarà cura di ADR predisporre la fase istruttoria che precede il rilascio. I lasciapassare si concretizzano in contrassegni da esporre stabilmente sui mezzi stessi e verranno consegnati unicamente previa restituzione del precedente (se emesso).

## 7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL LASCIAPASSARE

Per il rilascio/rinnovo del lasciapassare è necessario presentare la seguente documentazione:

- Richiesta del lasciapassare redatta su carta intestata del Soggetto Richiedente, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato, secondo il modello allegato alla presente procedura (allegato 1);
- Documento che attesta la proprietà o la titolarità all'utilizzo del mezzo (CdP, Contratto di leasing etc)
- Libretto di circolazione fronte e retro in corso di validità con attestazione delle avvenute revisioni o del documento unico di circolazione (dal 1 gennaio 2019 a seguito del decreto interministeriale trasporti – giustizia del 23 ottobre 2017);

- d) Titolo che regola l'attività specifica svolta dal soggetto richiedente sullo Scalo (es. contratti di cui cap. 6.2 del Regolamento di Scalo);
- e) Polizza RC Auto in corso di validità con espressa operatività in ambito Aeroportuale (tale specifica è necessaria solo per le polizze emesse antecedentemente al 28 dicembre 2023) e/o polizza RCT in corso di validità estesa alla Circolazione dei veicoli in ambito aeroportuale. Le garanzie prodotte devono avere un massimale complessivo finale pari almeno ad € 77.500.000,00 settantasettemilionicinquecentomila/00 euro) oppure, nel caso di mezzi utilizzati da prestatori certificati di servizi di assistenza a terra o autoproduttori, altro massimale definito all'art. 9 del vigente Regolamento ENAC per la Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra (di seguito Regolamento ENAC).

Di seguito si riepilogano, quindi, i valori minimi dei massimali per la circolazione dei veicoli in airside:

- € 77.500.000,00: servizi di assistenza a terra non soggetti a certificazione, quali quelli delle cat. 1; 7.1 limitatamente al magazzinaggio e al controllo della qualità e della quantità delle forniture; 8 dell'allegato A al D.lgs. 18/99 e attività di controllo della qualità dei servizi di assistenza a terra;
- € 75.000.000,00: servizi di assistenza a terra soggetti a certificazione che si svolgono al di fuori dell'area di movimento, quali quelli della cat. 4 dell'allegato A al D.lgs. 18/99;
- € 150.000.000,00: servizi di assistenza a terra soggetti a certificazione che si svolgono all'interno dell'area di movimento, quali quelli delle cat. 3; 4 (in caso di eventuali attività in area di movimento); 5; 6; 7.2; 9; 10; 11 dell'allegato A al D.lgs. 18/99;
- € 375.000.000,00: servizi di assistenza a terra soggetti a certificazione di cui alla cat. 7.1 dell'allegato A al D.lgs. 18/99.

Nel caso in cui un prestatore (o autoproduttore) sia certificato (o autorizzato) per più di una categoria o di una sottocategoria si applica il valore del massimale con importo maggiore.

I predetti massimali sono da intendersi senza franchigia. Qualora l'Assicuratore di riferimento non si rendesse disponibile a rilasciare detta copertura in assenza di franchigie, dovrà essere espressamente previsto sul contratto assicurativo l'obbligo dell'Assicuratore di risarcire integralmente il terzo danneggiato (ovvero senza applicazione di nessuna franchigia). Entrambe le suddette polizze dovranno in ogni caso prevedere un'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di ADR.

## **8. DURATA**

Il lasciapassare ha le seguenti validità distinte per tipologie di soggetti:

### **8.1. Gestore Aeroportuale e società controllate**

I lasciapassare avranno una durata massima di anni 5.

Nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, il lasciapassare non potrà avere durata superiore alla scadenza del contratto stesso.

Qualora durante il periodo di vigenza del lasciapassare venisse riscontrata la decadenza delle polizze, il Gestore aeroportuale sospenderà il lasciapassare.



**8.2. Le C.N.A. e i Prestatori di Servizi di assistenza a terra per le categorie per le quali è prevista la certificazione ENAC ai sensi del D. Lgs 18/99 che abbiano sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta sullo scalo di durata uguale o superiore a due anni**

I lasciapassare avranno una durata massima di anni 5.

Nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, il lasciapassare non potrà avere durata superiore alla scadenza del contratto stesso.

Qualora durante il periodo di vigenza del lasciapassare venisse riscontrata la decadenza delle polizze o la rescissione del contratto, il Gestore aeroportuale sospenderà il lasciapassare.

### **8.3. Altri Operatori**

I lasciapassare per veicoli hanno una scadenza stabilita in funzione della richiesta effettuata o della scadenza più breve tra:

- la validità della copertura assicurativa (RCA e/o RCT in ambito aeroportuale) di cui al par. 7 punti e) ed f) della presente procedura;
- la durata del contratto di appalto/subappalto/fornitura in essere;
- la durata dell'eventuale contratto di leasing/noleggio.

### **8.4. Enti di Stato**

Gli Enti di Stato, al fine di ottenere l'emissione di un lasciapassare per i mezzi dell'amministrazione pubblica di appartenenza che hanno necessità di operare in airside per eseguire servizi istituzionali finalizzati alla continuità operativa, dovranno presentare ad ADR – Ufficio Tesseramento una richiesta redatta su carta intestata con le seguenti indicazioni:

- tipo e caratteristiche del mezzo;
- numero di targa;
- dichiarazione che il mezzo è assicurato e mantenuto\*.

\*Le verifiche di continua rispondenza a quanto dichiarato, sono di responsabilità dell'Ente di Stato proprietario del mezzo.

I lasciapassare avranno una durata massima di anni 5.

## **9. RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO**

Sia per le prime richieste che per i rinnovi dei lasciapassare, ADR fornirà alla Società/Ente richiedente indicazione delle integrazioni documentali necessarie. Trascorsi 10 gg, in mancanza delle integrazioni richieste, ADR rigetterà la pratica di rilascio del lasciapassare. In caso di rinnovo ADR comunicherà alla società che, alla scadenza del permesso in corso di validità, il mezzo dovrà essere condotto fuori dall'airside a cura e onere della società stessa.

## **10. RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE PER VEICOLI**

Il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al Gestore aeroportuale:

- a) su richiesta dell'ENAC e/o del Gestore aeroportuale; oppure
- b) quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile; oppure
- c) alla scadenza.

Ogni operatore deve inoltre comunicare tempestivamente ad ADR l'eventuale rinuncia all'impiego, per alienazione o trasferimento ad altra sede, di mezzi dotati di lasciapassare, riconsegnando il permesso ad ADR che provvede alla cancellazione dei suddetti mezzi dall'elenco dei lasciapassare attivi.

## **11. RINNOVI**

Successivamente al primo rilascio del lasciapassare, il Soggetto Richiedente deve presentare ad ADR, nei 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza dello stesso, l'istanza di rinnovo con la documentazione riportata al paragrafo 7.

## **12. LASCIAPASSARE PER VEICOLI SCADUTI, DETERIORATI, SMARRITI O RUBATI**

Il Soggetto titolare del lasciapassare per veicoli, in caso di smarrimento o furto, deve immediatamente:

- presentare denuncia all'Autorità di Polizia;
- informare il Gestore aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del lasciapassare per veicoli, disabilita senza ritardo il lasciapassare all'accesso in airside ed aggiorna la trasmissione dell'elenco dei lasciapassare smarriti/rubati/scaduti a tutti i varchi di accesso.

Al fine di richiedere l'emissione del duplicato la società titolare del mezzo deve allegare copia della suddetta denuncia alla richiesta presentata ad ADR. L'emissione del duplicato di un lasciapassare in corso di validità deve intendersi come rinnovo (v. par. 7). Qualora a seguito delle verifiche da parte di ADR o delle autorità preposte al controllo dell'accesso in airside, venga rilevato un mezzo con lasciapassare scaduto o illeggibile oppure mancante, anche nei casi nei quali sia stata presentata richiesta di ristampa del lasciapassare per deterioramento oppure sia stata effettuata denuncia di furto o di smarrimento, il mezzo verrà inibito all'accesso in airside, secondo quanto previsto dal Regolamento di Scalo e, se già presente in airside, dovrà essere condotto fuori dall'area sterile a cura ed onere della società titolare dell'utilizzo del mezzo.

## **13. CONTROVERSIE**

Il gestore aeroportuale è responsabile del procedimento di rilascio dei titoli che autorizzano l'accesso in aeroporto dei mezzi sulla base della presente procedura.

L'ENAC è responsabile del controllo e della vigilanza delle attività poste in essere dal gestore

aeroportuale. L'ENAC è altresì il soggetto competente a dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al procedimento di emissione dei titoli abilitativi.

In particolare, la Direzione Territoriale Lazio sarà responsabile della definizione dell'esito della procedura:

- tutte le volte che vi sia difformità di posizione tra il soggetto richiedente ed il gestore aeroportuale emittente, al fine di assicurare l'esercizio non discriminatorio di tutte le attività in ambito aeroportuale;
- nei casi di sospensione e/o ritiro dei lasciapassare per i veicoli a seguito del venir meno dei requisiti che ne hanno giustificato il rilascio o qualora ricorrano gravi motivi inerenti la sicurezza aeroportuale.

#### **14. CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIRSIDE**

Per tutto ciò che attiene i requisiti e le dotazioni dei mezzi per la circolazione in Airside si rimanda al Manuale d'Aeroporto.

#### **15. ELENCO ANNESSI**

**Annesso 1** Richiesta di lasciapassare per veicoli



PROCEDURA PER IL RILASCIO  
DEI LASCIAPASSARE PER  
VEICOLI TARGATI AEROPORTO  
DI ROMA - FIUMICINO

Edizione: 1  
Revisione: 6  
08/04/2024

Fac simile da riportare su carta intestata del richiedente

ANNESSE 1

**AEROPORTI DI ROMA UFFICIO TESSERAMENTO - AEROPORTO DI FIUMICINO**

**ACCESSO CON SCORTA** per il giorno: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dalle ore: \_\_\_ alle ore: \_\_\_

**RICHIESTA LASCIAPASSARE PER VEICOLI** valido fino al \_\_\_\_\_

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE** valido fino al \_\_\_\_\_

**RICHIEDENTE** (Ente/Società): \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Necessità operativa di accesso:** \_\_\_\_\_

**PRIMA EMISSIONE**

**RINNOVO**

**DUPLICATO**

**Permesso n.** \_\_\_\_\_ **Scadenza** \_ / \_ / \_\_\_\_\_

**AUTOVETTURA**

**AUTOCARRO**

**RIMORCHIO**

**ALTRO** (specificare) \_\_\_\_\_

**Società utilizzatrice o proprietaria del mezzo** \_\_\_\_\_

**E-mail** (per le successive comunicazioni) \_\_\_\_\_

**Marca e modello** \_\_\_\_\_

**Targa** \_\_\_\_\_

**N° sociale** \_\_\_\_\_

Colore/Zone di accesso:  Verde (Apron e perimetrale)

Rosso (inclusa Area di Manovra)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE  
LEGALE RAPPRESENTANTE